

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

R I C O R R O N O

1. **LILIANA BRUSCHETTI** BRS LLN 61C48 I855Q;
2. **PAOLO CARLANI** CRL PLA 68P08 L117P;
3. **PAOLO FUREGATO** FRG PLA 71L13 L219C;
4. **MARIA ANTONIA FUSARO** FSR MNT 64H42 H244C
5. **STELLA IARIA** RIA SLL 64C44 H224G
6. **VINCENZO LA CAVERA** LCV SVT 69S01 G273U;
7. **LUCIA LO GIUDICE** LGD LCU 68M41 A053H
8. **MANUELA MELATO** MLT MNL 60B51 A059D;
9. **NICOLA PIRRONE** PRR NCL 71A09 A176P;
10. **GABRIELLA PROVENZANO** PRV GRL 66L47 B379H;
11. **PATRIZIA TORRE** TRR PRZ 76E45 G273F
12. **EMMA TRAMACERE** TRM MME 68T63 I119H
13. **ELISABETTA VISCO** VSC LBT 61M51 F839U

tutti rappresentati e difesi – giusta singole procure in calce al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, e l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di segreteria e dei seguenti indirizzi di posta elettronica certificata

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in
persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

ANGELA BERTUCCI, docente ammessa alla prova orale

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27 marzo 2019, emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, recante l'elenco degli ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui esclude i ricorrenti;
- dello specifico punteggio attribuito a ciascun ricorrente, con riferimento sia al singolo quesito, sia alla prova scritta nel suo complesso, nonché dei relativi giudizi formulati sugli elaborati di ciascun ricorrente, come sinteticamente esposti nella griglia di valutazione;
- dei singoli verbali di correzione delle prove scritte di ciascun ricorrente e della correlata griglia di valutazione;
- del Verbale n. 1 di ciascuna Commissione nella parte in cui dispone la predeterminazione dei criteri di correzione degli elaborati dei ricorrenti;
- del Quadro di Riferimento per la correzione della prova scritta, redatto al Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017 n., 138, non noto, ma richiamato nel Verbale n. 1 di ciascuna Commissione Esaminatrice;

- del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017 n. 138, nella parte in cui agli artt. 10, comma 4, e 12, comma 2, stabilisce che il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale è pari a 70/100°;
- del decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, nella parte in cui all'art. 8, comma 8, stabilisce che il punteggio minimo per l'ammissione alla prova orale è pari a 70/100°;
- dei provvedimenti di nomina delle Commissioni Esaminatrici (decreti n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018, n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018, n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni), nella parte in cui hanno incluso Commissari incompatibili, in quanto docenti a corsi di preparazione al Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui è causa;
- dei provvedimenti recanti calendari della prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, adottati dal M.I.U.R. e pubblicati sul sito internet del concorso in data 29 aprile 2019, che hanno individuato all'uopo la data del 20 maggio 2019 quale data di inizio delle prove orali del suddetto concorso, nella parte lesiva per i ricorrenti;
- per quanto che occorrer possa, del provvedimento prot. n. 0017907 del 17 ottobre 2018 del M.I.U.R., con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna, nonché di ogni altro atto connesso nella parte in cui ha ratificato il rinvio della prova nella sola Sardegna senza prevedere il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio

nazionale, incidendo così sul principio di par condicio, contestualità e massima concentrazione della prova scritta, nonché di ogni atto, comportamento e provvedimento connesso, come il provvedimento M.I.U.R. del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Avviso prova scritta Regione Sardegna*”, e il provvedimento M.I.U.R. recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018 (che ha individuato la data del 13 dicembre 2018 quale data di recupero), nella parte in cui si sono rivelati lesivi della posizione dei ricorrenti;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell’interesse dei ricorrenti.

* * *

F A T T O

1. I ricorrenti sono tutti docenti che hanno partecipato al Concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 24 novembre 2017 (**doc. 3**), prendendo parte alle relative selezioni curate dagli Uffici Scolastici Regionali.

2. Il giorno 23 luglio 2018 tutti i ricorrenti hanno sostenuto la prova preselettiva. Successivamente, nelle date stabilite dal MIUR, tutti i ricorrenti sono stati convocati per sostenere la prova scritta.

3. La prova scritta, come previsto dall’art. 8 dal Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017 (**doc. 3**) è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. Lo svolgimento della

prova scritta è stato computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno avuto a disposizione una postazione informatica alla quale accedevano tramite un codice di identificazione personale che è stato loro fornito il giorno della prova.

4. La prova scritta è consistita in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. I cinque quesiti a risposta aperta vertevano sulle materie d'esame. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera era articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertevano sulle materie d'esame, erano formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.

5. La prova ha avuto la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompeva la procedura e acquisiva definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

6. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso poteva attribuire un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione poteva attribuire un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta.

7. Il punteggio complessivo della prova scritta era dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottenevano un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superavano la prova scritta e venivano ammessi a quella orale.

8. Nonostante le previsioni del Regolamento e del Bando, in molti casi

si sono verificate disfunzioni nel sistema informatico, con mancato salvataggio di parti delle risposte, e soprattutto con perdita preziosa di minuti che hanno inciso sulla parte finale della prova, vale a dire quella di lingua straniera.

9. Con Decreto Dipartimentale n. 395 del 27 marzo 2019 (**doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale. Nell'elenco non compaiono i nominativi dei ricorrenti.

10. Solamente in data 8 maggio 2019, anche all'esito di apposita istanza di accesso agli atti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i ricorrenti hanno potuto avere accesso ai loro elaborati e alla relativa griglia di valutazione con verbale di correzione. (**doc. 4 - 15**)

11. Questi i punteggi conseguiti dai ricorrenti all'esito della correzione della prova scritta:

LILIANA BRUSCHETTI 52,75;

PAOLO CARLANI 54,00

PAOLO FUREGATO 47,25

MARIA ANTONIA FUSARO 29,25

STELLA IARIA 42,00

VINCENZO LA CAVERA 57,25;

LUCIA LO GIUDICE 42,00,

MANUELA MELATO 59,50;

NICOLA PIRRONE 47,25;

GABRIELLA PROVENZANO 55,00;

PATRIZIA TORRE 54,00;

EMMA TRAMACERE 55,00;

ELISABETTA VISCO 56,50;

* * *

12. Dall'analisi degli elaborati scritti e, nei limiti della evidente sinteticità, dall'analisi delle motivazioni del punteggio attribuito, emerge con chiarezza che il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale è illegittimo e va quindi annullato per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

I

**ELEMENTI GENERALI DI ILLEGITTIMITÀ PER L'INTERA PROCEDURA
CONCORSUALE – VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMI 1 E 2, DEL DM 3
AGOSTO 2017 N. 138 – VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 3, DEL DDG
23 NOVEMBRE 2017 – VIOLAZIONE DELLA NOTA MIUR AOODPIT 1165
DEL 27 LUGLIO 2018 SULL'INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DELLE
COMMISSIONI – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CANDIDATI –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO – ILLOGICITÀ ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA IN ORDINE AI TEMPI DI CORREZIONE DELLE PROVE
– ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI
POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE –
ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NELLE
VALUTAZIONI TRA LE COMMISSIONI**

I.1. MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA PROVA A LIVELLO NAZIONALE. In primo luogo il provvedimento di mancato superamento della prova scritta appare illegittimo in quanto la prova non si è

svolta in un'unica sessione a livello nazionale, contestuale e contemporanea in tutte le sedi di concorso.

L'art. 8, comma 2, del DDG 23 novembre 2017, dispone infatti che “... *la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR*” (**doc.3**).

L'unicità e contestualità della prova è chiaramente imposta a garanzia della parità di condizioni tra tutti i candidati, che devono aver avuto il medesimo tempo di preparazione, e che devono poter rispondere ai medesimi quesiti.

Ed invece, la prova scritta si è svolta in date diverse, e con modalità disomogenee su tutto il territorio nazionale.

È infatti noto che il Ministero dell'Istruzione, con provvedimento prot. n. 0017907 del 17 ottobre 2018, ha disposto il rinvio della prova scritta per i candidati della Sardegna, senza prevedere il contestuale rinvio della prova scritta su tutto il territorio nazionale, incidendo così sul principio di *par condicio*, contestualità e massima concentrazione della prova scritta.

Con provvedimento del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Avviso prova scritta Regione Sardegna*”, e con successivo avviso recante nuovo diario della prova scritta, per i soli candidati della Regione Sardegna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, è stata individuata la data del 13 dicembre 2018 quale data di recupero.

Infine, è stata indetta sempre per il 13 dicembre 2018 una prova scritta suppletiva svoltasi a Roma per tutti i soggetti che erano stati ammessi con riserva per mancato immediato superamento della prova preselettiva.

Appare dunque evidente la manifesta e palese violazione dell'art. 8, comma 2, del DDG 23 novembre 2017, nonché la violazione della *par condicio* tra i candidati che, avendo sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018, anziché il 18 ottobre 2018, hanno avuto **56 giorni in più per preparare la prova**, ed hanno comunque avuto domande diverse rispetto ai primi.

I.2. INADEGUATEZZA DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA. Sotto diverso profilo, la strumentazione informatica assegnata a ciascun candidato era assolutamente inadeguata allo svolgimento della prova di concorso.

Orbene, l'art. 8, comma 3, del DDG 23 novembre 2017, disponeva che “... *lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova*” (**doc.3**).

Ed invece, il sistema informatico, per volontà del Ministero dell'Istruzione, aveva alcune funzioni disabilitate (ad esempio, era stata disabilitata la funzione del c.d. copia/incolla) che avrebbero invece consentito ai ricorrenti di accelerare i tempi di espletamento della prova.

In molti casi poi, come meglio verrà precisato nel motivo di ricorso che segue, **il sistema informatico non ha salvato parte degli elaborati dei ricorrenti**, i quali, avendo le funzioni diverse dalla scrittura precedentemente disabilitate, non hanno potuto in alcun modo recuperare i loro scritti, o parte di essi.

In particolare, come attestato da molti candidati, **se si andava indietro con il cursore per correggere o rivedere parte dell'elaborato, il sistema cancellava la parte precedente**, sino a che non veniva salvata per passare

alla parte successiva. Di tale circostanza non erano stati edotti i candidati, che si sono così ritrovati a dover riscrivere le domande in fretta e furia negli ultimi minuti, anziché utilizzarli per rileggere e migliorare le risposte già date.

In ogni caso, la disabilitazione di alcune funzioni primarie, quali il copia/incolla, o il cursore “*indietro*”, non era in alcun modo prevista dalla disciplina di concorso, ed è stata disposta in aperta violazione dell’art. 8, comma 3, del DDG 23 novembre 2017, che laddove parla di “*postazione informatica*” la intende chiaramente nella sua completezza.

Ne consegue l’illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

I.3. ASSEGNAZIONE DI UN “CASO” PREVISTO SOLO PER LA PROVA ORALE

L’art. 10, commi 1 e 2, del DM 3 agosto 2017 n. 138 disponeva che “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.*

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia

delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;

e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;

h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”

Il successivo art. 11 dispone invece che nella prova orale sia verificata la capacità del candidato di “risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico”.

Orbene, l’esame di un **caso** era quindi riservato alla prova orale, mentre invece nella prova scritta oggetto della presente impugnativa era previsto proprio l’esame e l’individuazione di soluzioni specifiche.

In particolare, nella domanda a risposta aperta n. 3, al candidato veniva richiesto quanto segue: “*in un istituto di istruzione superiore si verificano un*

significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?".

Parimenti esame di un "caso" appariva la domanda a risposta aperta n. 5, la quale testualmente riportava *"Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni"*.

È evidente che si tratta, per entrambi i quesiti, dell'**esame di uno specifico caso**, e ciò in aperta violazione dell'art. 10, commi 1 e 2, del DM 3 agosto 2017 n. 138.

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

I.4. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO

Appare poi palesemente violato il principio dell'anonimato, principio cardine in questo tipo di prova concorsuale.

Il numero identificativo di ciascun candidato era, infatti, facilmente accessibile ai commissari e ai tecnici di aula, che potevano agevolmente individuare la corrispondenza tra il candidato ed il codice a lui assegnato e ciò in evidente violazione del principio di anonimato che deve caratterizzare – come detto – l'intera procedura concorsuale.

Non solo, ma **al Codice Identificativo**, in sede di svolgimento della prova scritta, **era associato il Codice Fiscale**, con evidente facilità di individuare l'elaborato di ogni singolo candidato, per chi dei Commissari lo volesse.

Altrettanto semplice, trattandosi di sistema informatico, sarebbe stato poi intervenire sull'elaborato scritto, essendo sufficiente disporre di *password* di accesso.

Secondo costante giurisprudenza amministrativa, infatti, nelle prove scritte dei pubblici concorsi la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina la totale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

Il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso assicura il principio costituzionale di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, *“la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati”*. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

I.5. DISPARITÀ DI APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI NUMERICI E MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Altro profilo di illegittimità riguarda la **mancata predeterminazione certa a livello nazionale dei criteri di valutazione** e di correzione degli elaborati scritti.

Tale mancanza di predeterminazione dei criteri, ha dato luogo a gravi profili di disparità di trattamento nell'applicazione dei coefficienti numerici.

A titolo di esempio, le commissioni hanno attribuito in massima parte solo punteggi pieni (ad esempio 7, oppure 8), con l'aggiunta sporadica di mezzi punti (7 e mezzo, 8 e mezzo).

Alcune commissioni, invece, come la Commissione 34 di Firenze, ha attribuito punteggi con lo scarto dello 0,25. Orbene, se tutti i punteggi illegittimamente assegnati con uno scarto di 0,25 venissero portati a 0,50, i candidati aumenterebbero di gran lunga il proprio risultato finale.

In ogni caso, questa modalità anomala (e del tutto disparitaria) di attribuzione del punteggio in unità inferiori a 0,50, non era previsto da alcuna direttiva generale, ed ha creato un ulteriore profilo di illogicità e disparità di trattamento tra i candidati (si veda a titolo di esempio la prova del ricorrente Furegato – **doc.6**).

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

I.6. INCOMPATIBILITÀ DI ALCUNI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE

Altro profilo di illegittimità si rinviene nella nomina di Commissari che erano stati al tempo stesso titolari di corsi di preparazione al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Le commissioni sono state nominate a partire dal decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018, e poi dal n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018, dal n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni. Tutti questi provvedimenti sono stati espressamente impugnati nel presente ricorso, nei limiti della lesività nei confronti dei singoli ricorrenti, ma sono in ogni caso sintomo di eccesso di potere.

Proprio la citata nota Ministeriale del 27 luglio 2018, nell'indicare nuovi criteri per la formazione delle commissioni, affermava che *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Ma tale disposizione è stata palesemente violata. Tra i tanti casi che si possono citare, il più noto è quello del Prof. Marcucci, membro della Commissione n. 12 del Lazio, ma al tempo stesso titolare di corsi di preparazione al medesimo concorso.

Va segnalato anche il caso della Dott.ssa Elisabetta Davoli (Dirigente amministrativo MIUR in quiescenza) che ha svolto corsi di preparazione alla prova scritta in violazione delle condizioni ostative all'incarico di commissario previste dall'avviso del 27 luglio 2018. I corsi in questione sono stati quelli organizzati dall'ANDIS, l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, presso la quale la Dottoressa Davoli collabora stabilmente, ed era membro della Commissione n. 11 di Roma.

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo, con riserva, nel momento in cui sarà completato l'esame delle relative banche dati, di individuare ulteriori e più specifiche ipotesi di incompatibilità.

I.7. ECCESSIVA BREVITÀ DEI TEMPI DI CORREZIONE. Infine, un ulteriore profilo di illegittimità di rinviene nella eccessiva brevità dei tempi di correzione delle prove. Sul punto appare sufficiente un mero calcolo matematico generale. In ogni verbale è indicato l'ora di apertura delle operazioni e l'ora di chiusura delle stesse.

In linea generale, in ogni seduta le commissioni correggevano circa 36

elaborati (da un minimo di 30 ad un massimo di 40). La durata della sessione era di mediamente di 8 ore.

Senza sottrarre nemmeno un minuto per una paura caffè / sigaretta / bisogni fisiologici, il tempo di correzione di ciascun elaborato è pari a 13/14 minuti, che diviso per i 5 quesiti a risposta aperta, ai quali vanno aggiunti non più di 3 o 4 minuti per la verifica (immediata) della risposta chiusa del test di lingua straniera, fa sì che **per ogni singolo quesito dell'elaborato scritto il tempo di correzione collegiale è stato inferiore a 2 minuti !!**

Una tale velocità di correzione appare sovrumana !!! Tanto da fare emergere il vizio di illogicità e contraddittorietà, rafforzando quello relativo al difetto assoluto di istruttoria.

Il che è un chiaro sintomo di eccesso di potere che rende illegittima la prova.

I.8. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE COMMISSIONI

Numerose sono state poi le diversità di trattamento tra una commissione e l'altra, sia in ordine alla modalità di svolgimento della prova, sia in ordine alle correzioni degli elaborati.

Quanto alla modalità di svolgimento della prova, è fatto notorio che in molte sedi di esame è stato consentito ai candidati di tenere con sé alcuni testi normativi, mentre in altre sedi questo non è stato consentito, senza che vi fosse stata una predeterminazione unica a livello nazionale.

I candidati che, a differenza dei ricorrenti, hanno potuto consultare i testi normativi, hanno certamente potuto affrontare meglio la parte relativa ai quesiti a risposta aperta. Con evidente disparità di trattamento.

Quanto, invece, alle modalità di correzione delle prove scritte, le disparità di trattamento raggiungono livelli al dir poco paradossali.

In difetto di dati statistici ufficiali elaborati dal Ministero dell'Istruzione, è difficile fornire ora dati certi, ma dall'analisi sommaria dell'elenco degli ammessi all'orale, emerge, a titolo di esempio, che i candidati calabresi ammessi all'orale sono circa il 25% contro il 60% dei sardi e circa il 50% di molti candidati delle regioni del nord (attenzione! le Commissioni di valutazione avevano sedi territoriali diverse rispetto alla provenienza geografica dei candidati).

Più nel dettaglio, a titolo di esempio, le sottocommissioni 2 Calabria e 4 Campania hanno avuto un numero di promossi anormalmente alto (**circa il 90%**) mentre la sottocommissione 21 (Lombardia) si attesta **intorno al 20%**.

Vi è poi un caso paradossale: la Commissione 30 della Sardegna riunita il 7 marzo 2019 ha autonomamente “*rivalutato*” il voto di alcuni candidati (ben cinque) nei quesiti a risposta aperta, solo perché avevano conseguito un punteggio alto nella prova di lingua straniera.

Anche sotto questo aspetto, dunque si appalesano delle evidenti disparità di trattamento, in aperta violazione al principio di unicità e contestualità della prova (che va esteso all'uniformità della correzione).

Ne consegue l'illegittimità della prova scritta anche sotto tale profilo.

I.9. Per tutti i motivi dianzi esposti, variamente articolati ed approfonditi, la prova scritta svolta dai ricorrenti deve essere annullata, con la duplice possibilità di procedere:

a/ ad una **rivalutazione** della stessa, ritenendo comunque sufficiente ai fini dell'ammissione all'orale il punteggio conseguito da ciascun singolo concorrente;

b/ in subordine, ad una **ripetizione** della stessa con idonea strumentazione informatica e criteri di valutazione certi ed oggettivi in capo a ciascuna Commissione valutatrice.

* * *

II

ELEMENTI SPECIFICI DI ILLEGITTIMITÀ PER I SINGOLI RICORRENTI –
ECESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DEI
PRESUPPOSTI – ECESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI
ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E
INGIUSTIZIA MANIFESTA – ELEMENTI SPECIFICI DI CIASCUN RICORRENTE
AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE O DELL'ANNULLAMENTO DELLA PROVA
SCRITTA SOSTENUTA

In questo ulteriore motivo di ricorso, vengono indicate le motivazioni specifiche di illegittimità riferite alle prove dei singoli ricorrenti.

II.1. LIANA BRUSCHETTI

Codice personale anonimo	DSS16b675494525bed50
Codice scheda di valutazione	3203
Punteggio totale prova scritta	52,75
Sottocommissione n.	12 Lazio

La professoressa Bruschetti aveva conseguito un lusinghiero risultato nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 74,00.

La professoressa Bruschetti ha poi svolto una brillante prova scritta, ma la perdita di minuti preziosi dovuta a difficoltà di gestione della postazione informatica, ha ridotto il tempo di esecuzione della prova. La ricorrente non ha quindi potuto ponderare con la dovuta concentrazione i quesiti finali in

lingua inglese, rispondendo correttamente solo al secondo e al terzo (il 7 e l'8 – **doc.4**) e tralasciando gli altri 8. Sarebbe bastato alla ricorrente concludere la prova con la necessaria tranquillità, risolvendone positivamente altri due, conseguendo così il punteggio di 70/100°, anche alla luce del brillante esito dei ben più importanti quesiti a risposta aperta.

Tale modalità di conduzione della prova scritta, costituisce ulteriore sintomo di eccesso di potere e, dunque, di illegittimità della prova.

II.2. PAOLO CARLANI

Codice personale anonimo	DSS1c350c2efb328c858
Codice scheda di valutazione	4924
Punteggio totale prova scritta	54,00
Sottocommissione n.	19 Lazio

Il prof. Carlanì aveva conseguito un **eccezionale risultato nella prova preselettiva**, conseguendo il punteggio di 98,70, e dimostrando così di avere una preparazione fuori da Comune. Di tale eccezionale punteggio non si è tenuto conto in fase di correzione della prova scritta.

Lo svolgimento della prova è stato nel complesso regolare, tranne che per una candidata a cui non funzionava la tastiera. Le è stata sostituita e poi ha avuto 10-15 minuti in più per terminare la prova.

A tutti i candidati presenti nella sede in cui ha sostenuto la prova sono stati tolti i codici che contenevano norme contrattuali (in altre sedi, come rilevato al primo motivo di ricorso, ciò non è stato fatto).

Vi sono poi specifiche considerazioni sulla correzione dell'elaborato e la modalità di correzione della Commissione.

L'elaborato è stato valutato dalla sottocommissione numero 19, Lazio, così composta:

Presidente	Avv. Maria Vittoria Lumetti	Avvocato dello Stato
Componente	Dott.ssa Angela Gallo	Dirigente scolastico
Componente	Dott.ssa Elisa Borelli	Dirigente amministrativo
Segretario	Paola Sorrentino	Segretario

Leggendo l'elaborato del ricorrente si può dire, in scienza e coscienza (il giudizio è avvalorato anche da quello di altre persone non competenti), che la valutazione (54, con votazioni 7, 7, 7, 7,5, 7,5 nelle cinque domande a risposta aperta per un totale di 36) non corrisponde al valore effettivo dell'elaborato.

Lo stesso non è un elenco di nozioni, ma è tutto centrato (come richiesto dei testi dei quesiti) sulle azioni che il Dirigente Scolastico deve compiere.

Sono citate **senza errori** le norme di riferimento.

La compiutezza della trattazione non è quella di un saggio dedicato, ma è coerente con lo scarsissimo di 150 minuti tempo disponibile.

Per quanto riguarda l'organicità e il rigore, la costruzione logica e la proprietà linguistico espressiva, sono stati attribuiti punteggi bassissimi (e anche perfettamente uguali in tutte le 5 domande) proprio in ciò che per tutta la vita prima scolastica e poi professionale, è sempre stato universalmente riconosciuto come punto di forza al prof. Carlani.

Si segnala, peraltro, che il prof. Carlani ha al suo attivo diverse pubblicazioni nel campo della filosofia della conoscenza tra le quali un volume per anni adottato come libro di testo in una facoltà universitaria.

E comunque le risposte non presentano errori dal punto di vista dell'espressione linguistica e sono oggettivamente scritte in un buon italiano. Si rileva, inoltre, che la media dei punteggi (33,33) attribuiti dalla Commissione 19, almeno in quel giorno (**doc.5**) è davvero molto bassa, tra l'altro non è presente nessuna potenziale sufficienza (50).

II.3. PAOLO FUREGATO

Codice personale anonimo	DSS16b6da03b1eec1040
Codice scheda di valutazione	4507
Punteggio totale prova scritta	47,25
Sottocommissione n.	18 Lazio

Il professor Furegato aveva conseguito un lusinghiero risultato nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 75,30.

Il professor Furegato ha poi svolto il 18 ottobre 2018 in quel di Treviso una brillante prova scritta, che è stata valutata con un punteggio di 47.25/100° (**doc.6**), da reputarsi estremamente severo, tenendo conto del 10/20° in inglese e 12/16° nella domanda n. 1 – la principale – che meritava senza dubbio qualche punto in più.

Le altre quattro domande hanno totalizzato in tutto 25.25/64. Nella domanda 2 si vede chiaramente che, a motivo del più volte denunciato malfunzionamento del sistema informatico, **manca una parte della risposta** perché è stata troncata una parola. Eppure il prof. Furegato è certo di aver sempre salvato il lavoro, e quando è scaduto il tempo, il professore non stava scrivendo.

Si aggiunga poi, come già rilevato al motivo del ricorso che precede, che non era prevista una valutazione con scarto di 0,25, valutazione che quindi

avrebbe dovuto essere arrotondata a 0,50, con conseguente variazione in aumento di tutti i voti finali.

Peraltro, questo è il quarto anno che il prof. Furegato svolge la funzione di Collaboratore del Dirigente scolastico in un Istituto Comprensivo in reggenza dove, quando va bene, il Dirigente è presente 5 o 6 volte al mese.

Le risposte ai quattro quesiti che ho dato non sono quindi il frutto di mancanza di preparazione o di incapacità specifiche. Non è infatti congrua una valutazione così penalizzante con una media di 6.31/16 a quesito (che su base 10 sarebbe stato meno di 4).

II.4. MARIA ANTONIA FUSARO

Codice personale anonimo	DSS1c3a8734d2fb7af63
Codice scheda di valutazione	8911
Punteggio totale prova scritta	29,25
Sottocommissione n.	36 Veneto

La professoressa Fusaro aveva conseguito un lusinghiero risultato nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 72,30.

La professoressa Fusaro ha poi svolto il 18 ottobre 2018 una brillante prova scritta, ma la perdita di minuti preziosi dovuta a difficoltà di gestione della postazione informatica, ha ridotto il tempo di esecuzione della prova. La ricorrente non ha quindi potuto ponderare con la dovuta concentrazione sia la domanda n. 5 (che, come detto, era inopinatamente rappresentato dalla trattazione di un “*caso*”) e tutti i quesiti in lingua francese, per i quali ha conseguito il punteggio di zero (**doc.7**). Sarebbe bastato alla ricorrente concludere la prova con la necessaria tranquillità, e senza inconvenienti informatici, per conseguire il punteggio di 70/100°.

Tale modalità di conduzione della prova scritta, costituisce ulteriore sintomo di eccesso di potere e, dunque, di illegittimità della prova.

II.5. STELLA IARIA

Codice personale anonimo	DSS1243139d60b84da6d
Codice scheda di valutazione	6715
Punteggio totale prova scritta	42,00
Sottocommissione n.	27 Puglia

La prof.ssa Iaria aveva conseguito un lusinghiero risultato nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 74,30.

La professoressa Iaria ha quindi svolto una brillante prova scritta, rispondendo positivamente a 9/10° delle domande in lingua inglese (**doc.8**). Tuttavia, appare del tutto incomprensibile, anche alla luce del brillante esito della prova preselettiva, come sia possibile attribuire ad una professoressa di così grande esperienza, un punteggio così basso nei quesiti a risposta aperta (5 in quattro quesiti e 4 in un quesito).

L'impressione che si ha esaminando la griglia di valutazione (**doc.8**) è che la Commissione abbia voluto attribuire punteggi tutti uguali, senza entrare nel merito del testo, anche alla luce dei pochissimi minuti destinati alla correzione (meno di due minuti per domanda, nelle cinque risposte iniziali).

La correzione appare pertanto illegittimamente condotta.

II.6. VINCENZO LA CAVERA

Codice personale anonimo	DSS1c27d70d3a1872804
Codice scheda di valutazione	980
Punteggio totale prova scritta	57,25
Sottocommissione n.	3 Calabria

Il professor La Cavera ha svolto una brillante prova scritta, all'esito della quale ha sfiorato la sufficienza.

In riferimento alla prova scritta (**doc.9**) si evidenzia che i quesiti 2, 4, 5 sono stati sviluppati in modo preciso, pertinente e circostanziato con riferimenti normativi, ma del tutto inopinatamente sono stati valutati in modo eccessivamente severo; il quesito n. 2 è stato addirittura valutato meno della metà, rispetto al quesito n. 1, riducendo sensibilmente le valutazioni sui singoli criteri. Parimenti dicasi per i quesiti 4 e 5.

Peraltro, la valutazione del quesito n. 2, che è identica a quella del quesito n. 3 (che effettivamente poteva apparire più debole) dimostra un uso contraddittorio da parte della Commissione di attribuzione dei punteggi sulla griglia di valutazione.

Si evidenzia poi una particolare severità della Commissione 3 della Calabria, che rispetto a 28 prove corrette, come da verbale, ne ha giudicate solo 11 con voto pari o superiore al 70/100°.

II.7. LUCIA LO GIUDICE

Codice personale anonimo	DSS147612aa18f7eaf18
Codice scheda di valutazione	5177
Punteggio totale prova scritta	42,00
Sottocommissione n.	20 Lazio

La professoressa Lo Giudice ha svolto una brillante prova scritta, all'esito della quale ha conseguito un punteggio non sufficiente. Tale voto eccessivamente basso è tuttavia giustificato da numerosi profili di illegittimità (**doc.10**).

In primo luogo, le postazioni per l'espletamento della prova (svolta presso l'aula multimediale dell'Università di Tor Vergata il 13 dicembre 2018) sono state imposte dalla Commissione, e non frutto di libera scelta del candidato, con violazione dello stesso principio dell'anonimato (perché la persona del candidato ed il relativo codice personale erano facilmente collegabili).

Molti sono stati poi i problemi generati alla professoressa Lo Giudice dal sistema informatico. In particolare, la schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Tale software ha generato nella candidata palesi difficoltà di concentrazione, soprattutto nei confronti di candidati con problemi alla vista (come ne ha la prof.ssa Lo Giudice). Inoltre, il software della prova **non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa**, che avrebbe consentito di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti (possibilità, invece, concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano. Non è stata poi acquisita l'intera domanda n. 5, incidendo gravemente sul voto finale. E ciò per un evidente errore informatico, atteso che alla domanda n. 5 era stata data compiuta risposta.

Quanto poi alla prova scritta in lingua straniera, i livelli non apparivano equipollenti al B2, bensì più prossimi al C1. I brani, infatti, erano molto lunghi; inoltre, il sistema informatico, quantomeno nella postazione della professoressa Lo Giudice, non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

II.8. MANUELA MELATO

Codice personale anonimo	DSS134265c10d55b24b1
Codice scheda di valutazione	6794
Punteggio totale prova scritta	59,50
Sottocommissione n.	27 Puglia

La prof.ssa Melato aveva conseguito un risultato più che lusinghiero nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 90,80, ma questo risultato veramente di grande rilievo, non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte della Commissione valutatrice.

La professoressa Melato ha quindi svolto una brillante prova scritta, giungendo alla sufficienza (59,50 – **doc.11**). Tuttavia, proprio a causa delle difficoltà di funzionamento del sistema informatico, e alla conseguente perdita di tempo, non è stato possibile svolgere in maniera compiuta la parte relativa alla prova di lingua inglese (saltati a piè pari 5 quesiti su 10). Con il punteggio aggiuntivo di inglese, e con una maggiore attenzione al voto della preselettiva, la candidata avrebbe senza dubbio superato la soglia del 70/100°.

II.9. NICOLA PIRRONE

Codice personale anonimo	DSS17ac332425cbdb78c
Codice scheda di valutazione	7648
Punteggio totale prova scritta	47,25
Sottocommissione n.	30 Sardegna

Il prof. Pirrone ha saputo con un preavviso di poche ore che avrebbe dovuto sostenere la prova scritta (il decreto del Consiglio di Stato n. 6018/2018 è stato emesso la mattina del 13 dicembre 2018, proprio in concomitanza con la prova).

Questa circostanza oggettiva ha inficiato tutto lo svolgimento della prova.

Numerose poi sono state le criticità derivanti dal programma informatico non adeguato, con le funzioni “*Taglia, copia e incolla*” disabilitate; inoltre, anche nel caso del Prof. Pirrone, alla fine della prova si è ritrovato cancellato una parte del testo già scritto. In tal modo, il Prof. Pirrone ha dovuto riscrivere la risposta al quesito, togliendo tempo prezioso per lo svolgimento del resto della prova, lasciando incompleta la prova di lingua (**doc.12**).

Non è chiaro poi a cosa si riferisca il Verbale di correzione, laddove la Commissione afferma che sono stati “.... *rilevati errori materiali*”, poiché è proprio la Commissione n. 30 della Sardegna che ha inopinatamente proceduto alla rivalutazione di alcuni scritti in senso positivo, ma non quello del Prof. Pirrone.

II.10. GABRIELLA PROVENZANO

Codice personale anonimo	DSS13d6d4594540bc1dc
Codice scheda di valutazione	9191
Punteggio totale prova scritta	55,00
Sottocommissione n.	37 Veneto

La prof.ssa Provenzano aveva conseguito un risultato lusinghiero nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 72,70, ma questo risultato non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte della Commissione valutatrice. La professoressa Torre ha quindi svolto una brillante prova scritta, giungendo ad un voto molto prossimo alla sufficienza (**doc.13**).

Tuttavia, le difficoltà di natura informatica le hanno impedito di svolgere la prova con la necessaria serenità e concentrazione, giungendo quindi ad un

risultato eccessivamente negativo alla domanda n. 2 e alla domanda n. 4, che hanno inciso sulla valutazione finale.

Peraltro, la valutazione di 18/20° sulla prova in lingua francese, unitamente al risultato della preselettiva, avrebbe dovuto indurre la Commissione ad una rivalutazione positiva della prova nel suo complesso, così come effettuato dalla Commissione n. 30 della Sardegna.

II.11. PATRIZIA TORRE

Codice personale anonimo	DSS1c3492b0be6eefa3e
Codice scheda di valutazione	1907
Punteggio totale prova scritta	54,00
Sottocommissione n.	7 Campania

La prof.ssa Torre aveva conseguito un risultato più che lusinghiero nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 92,80, ma questo risultato veramente di grande rilievo, non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte della Commissione valutatrice.

La professoressa Torre ha quindi svolto una brillante prova scritta, giungendo ad un voto molto prossimo alla sufficienza (**doc.14**).

Guardando la griglia di valutazione appare illogico l'aver conseguito 0,50 nell'indicatore "*proprietà linguistica*", atteso che la forma è criterio oggettivo.

Ma anche la Prof.ssa Torre si è scontrata con i problemi informatici del sistema, che non le hanno consentito di salvare la rielaborazione della risposta al quesito n. 5, perdendo quindi punti preziosi che, unitamente ai cinque quesiti non corretti nella lingua inglese svolti di gran corsa nella parte

finale della prova, avrebbero consentito il raggiungimento della soglia necessaria all'ammissione all'orale.

II.12. EMMA TRAMACERE

Codice personale anonimo	DSS1c22a7a1f26091b6c
Codice scheda di valutazione	6693
Punteggio totale prova scritta	55,50
Sottocommissione n.	27 Puglia

La prof.ssa Tramacere aveva conseguito un risultato più che lusinghiero nella prova preselettiva, conseguendo il punteggio di 93,50, ma questo risultato veramente di grande rilievo, non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte della Commissione valutatrice, che ha attribuito un punteggio eccessivamente basso ai cinque quesiti a risposta aperta (**doc.15**).

Altro elemento specifico di illogicità ed ingiustizia manifesta nella correzione della prova della Prof.ssa Tramacere risiede nel fatto che la stessa **ha svolto in maniera corretta tutti e 10 i quesiti di lingua inglese**. Questa circostanza avrebbe dovuto indurre la Commissione ad una **valutazione più positiva della prova nel suo complesso**, così **come ha proceduto la Commissione 30 – Sardegna** proprio in favore di cinque soggetti che avevano superato a pieni voti la prova di lingua straniera.

Alla luce di queste considerazioni, la valutazione eccessivamente severa della risposta ai cinque quesiti a risposta aperta appare quindi un sintomo di eccesso di potere nelle figure sintomatiche suindicate.

II.13. ELISABETTA VISCO

Codice personale anonimo	DSS1797c2c2a2bae0f53
Codice scheda di valutazione	2068

Punteggio totale prova scritta	56,50
Sottocommissione n.	8 Emilia Romagna

La professoressa Visco ha svolto una prova scritta molto vicina alla sufficienza (**doc.16**). Parte del tempo nell'eseguire la prova l'ha tuttavia perso nel correggere continuamente le parole, in quanto si è trovata in forte difficoltà con una tastiera obsoleta e con tasti molto “*molli*” con grande capacità di “*affondamento*”. Infatti, la Prof.ssa Visco ha una certificazione di invalidità anche ai sensi della legge 104 del 1992 per la rottura della cuffia dei rotatori a sinistra e parziale rottura a destra. Avrebbe potuto quindi beneficiare di tempo supplementare.

Fatto sta che, proprio a causa di tale evenienza negativa tecnico informatico, la professoressa Visco non ha potuto svolgere la parte finale con il test in lingua inglese, all'esito del quale avrebbe potuto, invece, comodamente superare la soglia di 70/100°.

II.14. La specificità dei casi segnalati nel presente motivo di ricorso consente di rafforzare i profili di illegittimità già sollevati nei primi due motivi di ricorso, confermano ancora una volta la necessità di procedere all'annullamento della prova scritta, e alla conseguente ammissione (anche con provvedimento cautelare di cui infra) alla prova orale.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Nelle more della decisione nel merito della controversia, si rende necessaria l'adozione di una misura cautelare che consenta alla ricorrente l'ammissione con riserva alla prova orale, prima che vengano avviate le successive fasi concorsuali, e comunque prima che lo stesso Corso-concorso nazionale, per

titoli ed esami, finalizzato al Reclutamento di dirigenti scolastici sia concluso.

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della istanza cautelare proposta nel ricorso, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con l'espletamento ordinario del Concorso, all'esito del quale la ricorrente vedrebbero sfumare ogni possibilità di accesso alla Dirigenza Scolastica.

Vero è che il Ministero potrebbe disporre l'indizione di una prova suppletiva, ma se la auspicabile sentenza di accoglimento intervenisse dopo che la prova orale fosse già stata espletata su tutto il territorio nazionale, e la graduatoria definitiva fosse già stata approvata, sarebbe impossibile riaprire la procedura concorsuale. Di qui la necessità che l'ammissione con riserva alla prova orale venga disposta con provvedimento cautelare collegiale.

Sussistono, quindi, i presupposti per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alla ammissione con riserva alla prova orale.

Quanto al *fumus boni iuris* ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa adozione di idonea misura cautelare, che disponga l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova orale del concorso.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 26 maggio 2019

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
